

# *Consulta nazionale degli enti per il servizio civile*

Il dibattito sui problemi connessi con l'amministrazione del servizio civile e con l'elaborazione del testo della nuova legge sull'obiezione di coscienza ha varcato le soglie della Commissione difesa della Camera e, tramite i mezzi di comunicazione sociale, è diventato ormai argomento di pubblico interesse.

La Consulta nazionale degli enti per il servizio civile (Cnesc), al fine di offrire il proprio contributo specifico al dibattito sociale in atto, ha elaborato *un documento politico* che viene qui riportato nella sua stesura più concisa.

Tale documento, frutto di lungo e paziente lavoro di ricerca di convergenze ideologiche e programmatiche, esige di essere integrato con elaborati pubblicati precedentemente. Per quanto riguarda la sua destinazione, esso è rivolto in generale a tutta la società civile, ed in particolare al Parlamento, al Governo, all'Amministrazione della difesa e agli altri enti che impiegano obiettori in servizio civile alternativo.

## *1. Premessa sulla «Consulta degli enti»*

Poiché il presente documento politico è un atto ufficiale della Consulta degli enti, si ritiene opportuno, anche in vista della sua interpretazione, premettere alcune note informative circa questo nuovo organismo: dire, cioè, che cos'è, come è sorto e che cosa si propone.

*Che cosa è la Cnesc.* È un organismo, sorto da esperienze di collaborazione nel campo del servizio civile e dalla convergenza di pensiero sui temi principali dell'obiezione di coscienza. Esso raggruppa allo stato attuale i seguenti enti: Arci, Caritas Italiana, Cenasca-Cisl, Cesc, Enaip-Acli, Ispettore-Enti Salesiani, Italia Nostra, WWF. È comunque strutturato in modo aperto, tale da consentire l'adesione di altri enti che rispondano a requisiti minimi.

Per il proprio funzionamento fa riferimento a due testi fondamentali: il documento programmatico (firmato in data 02.06.1988) ed il regolamento.

*Come è nata la Consulta.* Le radici sono antiche. La presenza di enti pubblici e privati nell'amministrazione del servizio civile è prevista dalla legge n.

772/72, all'art. 5, sia pure come fatto temporaneo («... nell'attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale...»). Sedici anni di amministrazione hanno, però, modificato sostanzialmente l'intenzione iniziale. Ciò che era previsto come contingente è diventato necessario, e ciò che si pensava temporaneo è divenuto permanente: al punto che ancora oggi l'unica modalità di attuazione concreta del servizio civile è quella offerta dagli enti.

Di fatto oggi gli enti, unitamente agli obiettori e al ministero, costituiscono uno dei poli necessari per lo svolgimento del servizio civile.

L'idea della costituzione di una Consulta risale al 1974, anno in cui si registra una prima forma di collaborazione con l'organizzazione di un corso per obiettori di coscienza della LOC presso la comunità di Capodarco. Il progetto però assume maggiore concretezza più avanti, il 30.05.81, con l'istituzione di una segreteria: in quella circostanza gli enti che danno la loro adesione per costituire ufficialmente il comitato promotore del Coordinamento enti di servizio civile (Cesc) sono 19.

Verso la fine del'84 e gli inizi dell'85, il buon esito della collaborazione tra enti e Ministero della difesa per la stesura del nuovo testo della Convenzione autorizza a prevedere come prossima la formazione di una «Consulta permanente» per il servizio civile, comprendente rappresentati degli enti e del ministero.

Tutto però cambia repentinamente e inspiegabilmente. L'art. 3 della 772/72 (= tempi di riconoscimento) e l'art. 3 della convenzione da poco rinnovata (= assegnazioni concordate) sono da Levadife sistematicamente disattesi. Altri gravi provvedimenti vengono poi adottati dall'amministrazione tramite l'uso anomalo delle circolari. Gli enti serrano le file per fronteggiare le iniziative autoritarie di Levadife e coordinano il lavoro per evitare la dequalificazione di un servizio altrimenti destinato a non essere più «civile». Nasce in questo modo la Consulta nazionale: prima di fatto e poi, in prospettiva di una continuità di lavoro e di un riconoscimento giuridico, anche formalmente.

*Che cosa si propone.* Le finalità che la Consulta nazionale intende perseguire (più diffusamente delineate nel documento programmatico del 2 giugno 1988) sono di duplice natura: politica ed operativa.

Con la Consulta gli enti chiedono di essere anche giuridicamente riconosciuti come organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il ministero o dipartimento preposto all'organizzazione e all'amministrazione del servizio civile.

Associandosi in Consulta gli enti si impegnano al coordinamento delle proposte e delle iniziative, alla promozione dell'obiezione di coscienza e dei valori collegati alla coscienza, infine alla qualificazione del servizio civile attraverso l'attivazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento degli obiettori.

## 2. Perché una legge «nuova»

L'approvazione della legge n. 772/72 è stata da molti considerata come una conquista sociale importante. Con essa, infatti, è stato dato spazio alla voce della coscienza, alla persona è stato riconosciuto un suo preciso diritto/dovere, è stata cambiata una prassi che sembrava irreformabile e sono state poste le premesse per l'affermazione di un nuovo concetto di patria e di «difesa» della patria.

Non tutti, però, si sono trovati d'accordo nelle valutazioni circa l'imposta-

zione, i contenuti e la formulazione del testo della 772/72: anzi, la discussione intorno ai singoli articoli è stata aperta e vivace si può dire da sempre, fin dai primi mesi della sua entrata in vigore.

La sua congenita inadeguatezza ad interpretare e amministrare un fenomeno sociale "nuovo", com'è quello dell'obiezione di coscienza, è emersa progressivamente con il trascorrere degli anni. Oggi bisogna riconoscere che la legge in questione è irrimediabilmente invecchiata e che le sue carenze strutturali si sono evidenziate in modo imbarazzante.

Sul piano socio-politico è palesemente inadeguata, in quanto non interpreta minimamente la nuova sensibilità che in questi anni, caratterizzati da profondi cambiamenti culturali, si è creata attorno ai temi della coscienza e del servizio.

Sul piano giuridico è definitivamente superata, a motivo dei pronunciamenti autorevoli fatti in questi ultimi anni dal Parlamento europeo, dalle Nazioni Unite e dalla Corte Costituzionale.

Sul piano amministrativo risulta sempre meno efficiente, in quanto finisce per complicare anziché facilitare i rapporti tra le parti sociali implicate, costituendo motivo permanente di contenzioso.

Anche l'amministrazione della legge n. 772/72 non è stata all'altezza del compito che le spettava.

Ritardi abissali nei tempi di riconoscimento e di assegnazione, precettazioni d'ufficio senza alcun riguardo alla qualità del servizio civile dell'obietto, uso e abuso dello strumento anomalo delle circolari (resta famosa quella dei «26 mesi»), interventi fiscali tutti sulla linea della burocratizzazione e della militarizzazione del servizio civile, irrigidimento progressivo in fatto di distacchi e di trasferimenti di obiettori di coscienza, chiusura ostinata ad ogni forma di collaborazione stabile con gli enti: sono questi principalmente i punti del contenzioso tra enti e Levadife, un contenzioso che non è ancora stato superato definitivamente e che ha richiesto un duplice pronunciamento della Commissione difesa della Camera.

Il 25.10.88 i rappresentanti degli enti che compongono la Consulta sono stati ascoltati in Commissione difesa da un gruppo di parlamentari. Dall'analisi della situazione attuale, condotta sulla falsariga dei cinque punti della risoluzione parlamentare del 26.11.86, sono emerse le seguenti constatazioni:

1. I tempi di riconoscimento e di assegnazione degli obiettori di coscienza non sono mai stati contenuti nei sei mesi previsti dalla legge per il riconoscimento (e dalla risoluzione parlamentare dell'86 anche per l'assegnazione): la media attuale oscilla tra i 9 e i 12 mesi, con punte massime che raggiungono anche i 15 mesi.

2. È tuttora presente, sia pure in forma ridotta, il ricorso alle cosiddette «precettazioni d'ufficio»: e questo nonostante che al Ministero della difesa vengano presentate richieste tempestive con indicazioni dettagliate sia dagli obiettori di coscienza che dagli enti.

3. I provvedimenti adottati dal Ministero della difesa seguono la logica perversa della transposizione agli obiettori di coscienza delle procedure vigenti per i militari, contraddicendo in questo modo alla natura specificamente civile del servizio degli obiettori di coscienza.

4. I meccanismi del «distacco temporaneo» e del «trasferimento», previsti nel prontuario emanato da Levadife in data 01.08.1988, sono praticamente inoperanti: le procedure sono state rese talmente difficoltose e le risposte negative sono talmente numerose da scoraggiare enti e obiettori di coscienza a farvi ricorso.

5. L'informazione sulle possibilità offerte ai cittadini dalla 772 è a tutt'oggi inadeguata. I giovani, ad esempio, ancora non hanno modo di conoscere né quanti né quali sono gli enti convenzionati con il ministero per l'impiego in servizio di obiettori di coscienza.

### 3. «Criteri» e «punti fermi» per la nuova legge

A. L'elaborazione di un nuovo testo di legge, a nostro avviso, richiede come momento previo importante la ricerca e la condivisione di alcuni criteri fondamentali, in cui codificare gli orientamenti politici generali che devono ispirare la formulazione dei singoli articoli.

Tali criteri ci sembra possano essere i seguenti:

1. *Primato della persona e centralità del cittadino obiettore di coscienza.* È lui il destinatario della legge. Dalle sue motivazioni di coscienza è stata provocata l'iniziativa legislativa con cui viene attuato l'art. 52 della Costituzione italiana. Sono sue le doti naturali e le capacità professionali che devono essere intelligentemente valorizzate a vantaggio della collettività nazionale.

2. *Equipollenza tra servizio civile e servizio militare armato.* Nessuna discriminazione tra cittadino e cittadino: nessun cittadino di seconda classe. Secondo il noto pronunciamento del Consiglio di Stato, fra cittadini obiettori di coscienza e cittadini militari la «dignità» e gli «oneri» devono essere «pari».

3. *Specificità del servizio civile degli obiettori di coscienza.* L'ottica secondo cui strutturare il servizio civile deve essere adeguata alla «novità» insita nel fenomeno dell'obiezione di coscienza al servizio militare: un fenomeno che trova il suo sbocco naturale in un servizio civile in tutto e per tutto «alternativo».

4. *Carattere pubblico e statale dell'amministrazione del servizio civile.* Trattandosi di un «dovere» del cittadino in quanto tale e di un servizio per Costituzione «obbligatorio», è fuori di dubbio che l'organizzazione e l'amministrazione del servizio civile degli obiettori di coscienza deve essere di competenza di un organismo dello Stato, evidentemente di natura civile.

5. *Collaborazione degli enti per il servizio civile.* Di fatto hanno reso operativa la legge n. 772/72. Affiancandosi al Ministero della difesa, di fatto hanno contribuito alla valorizzazione di sempre nuove risorse umane in risposta a precisi bisogni sociali. Con la loro disponibilità, di fatto hanno facilitato allo stato l'espletamento di un suo preciso compito/dovere. Essendo organismi di natura civile, si prestano naturalmente ad assolvere i compiti e le mansioni richieste per l'attuazione del servizio civile.

B. Dall'analisi dei criteri sopra esposti, dall'approfondimento culturale del fenomeno dell'obiezione di coscienza, dall'attenta considerazione della nuova coscienza sociale circa gli aspetti dell'obiezione e del servizio, e dalla riflessione portata su sedici anni di esperienza ci pare si possano evidenziare i seguenti *punti fermi*:

1. Riconoscere l'*obiezione di coscienza* al servizio militare armato non come semplice beneficio ma come *diritto soggettivo perfetto*. Essa, infatti, è la manifestazione e l'esercizio di una libertà fondamentale della persona: la libertà di coscienza.

2. Considerata la particolare natura del *servizio civile*, definirlo e organizzarlo in senso dichiaratamente *alternativo* al servizio militare armato. Questo com-

porta la smilitarizzazione di tutti i suoi aspetti (amministrativi, disciplinari, sanitari...) e l'affidamento della gestione ad un organismo di natura civile, il dipartimento del Servizio Civile Nazionale.

3. Considerare *la coscienza* della persona come *realtà sacra e inviolabile*: quindi esente da qualsiasi forma di processo inquisitorio. Considerare, inoltre, la coscienza personale non come realtà statica, ma come realtà dinamica: quindi soggetta a cambiamenti sia di tipo evolutivo che di tipo involutivo. Questo soprattutto nella definizione degli ambiti da indicare per la valutazione della dichiarazione di obiezione di coscienza, e nella definizione delle cause ostative al servizio civile.

4. Poiché nell'attuale nostro ordinamento si accede al servizio civile tramite la presentazione di una dichiarazione (o domanda), prevedere un organismo di verifica della presenza o meno di cause ostative, la cui composizione e competenza escluda ogni possibilità di riedizione della vecchia commissione. Il *parere* di detto organismo dovrà essere considerato come *vincolante* ai fini della definizione della dichiarazione di obiezione di coscienza.

5. Il criterio di equipollenza tra i servizi e di non discriminazione tra cittadini suggerisce di parificare la durata del servizio civile e del servizio militare e di garantire, attraverso la dichiarazione di perentorietà dei termini di riconoscimento e di assegnazione e l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso; la delimitazione di un tempo preciso per l'assolvimento del dovere costituzionale tramite il servizio civile.

6. Prevedere tra i settori di impiego degli obiettori di coscienza anche quelli della ricerca sui temi della difesa popolare nonviolenta e della pace. Inoltre, estendere i settori di impiego includendo anche il servizio civile all'estero, soprattutto negli ambiti della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza agli emigrati.

7. Costituire il Servizio Civile Nazionale, la cui amministrazione sia regolata dalla normativa generale sul servizio civile. Ad esso potranno essere assegnati obiettori di coscienza che ne facciano esplicita richiesta e obiettori di coscienza che dichiarino di non voler optare per un servizio presso enti convenzionati.

8. Prevedere la Consulta nazionale degli enti per il servizio civile (Cnesc) quale organo permanente di collaborazione con l'organismo statale preposto alla gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza. Identificare nella *convenzione* lo strumento giuridico atto a regolare il rapporto fra le parti sociali.

9. Estendere la possibilità del convenzionamento anche agli Enti pubblici territoriali, ai quali dovranno essere richieste tutte le garanzie normalmente esigite per accedere alla convenzione e sui quali dovranno essere esercitate le previste misure di controllo.

10. Prevedere meccanismi per l'adeguata capillare informazione dei cittadini per tutto ciò che riguarda l'obiezione di coscienza e il servizio civile. Prevedere inoltre presso il Ministero del Tesoro la costituzione di un *Fondo per il servizio civile*, da destinare al trattamento economico degli obiettori di coscienza, alla gestione del vitto, dell'alloggio e del vestiario, al finanziamento dei corsi teorico-pratici di formazione al servizio civile.

11. In relazione alla vigenza della legge n. 187/73, ribadire la permanenza del problema degli obiettori di coscienza che rifiutano anche il servizio civile e l'opportunità di trovare una soluzione. Prevedere inoltre una sanatoria per gli obiettori autoridotti. ■

